



e cioè:

- a - tasso di interesse: 8% (otto per cento) annuo;
- b - durata dell'ammortamento in relazione alla durata del contributo statale che assiste l'operazione e cioè anni 35 (trentacinque) al massimo;
- c - applicazione del sistema delle annualità discontinue, nel senso che l'ammortamento avrà luogo - nei primi venti anni - con una quota a carico dell'ente mutuatario in aggiunta all'annualità di contributo statale e - per gli ultimi quindici anni - con la sola annualità di contributo statale; oppure - se richiesto dall'ente mutuatario ed in via eccezionale - rispettivamente in anni venticinque e dieci, fermo restando, in ambedue i casi, che per i primi venti o venticinque anni sarà adottata la "semestralità non scontata", mentre per gli ultimi quindici o dieci anni il contributo statale sarà corrisposto ad "annualità posticipate";
- d - spese legali e tecniche a carico dell'ente mutuatario;

3 - di dare mandato al Direttore Generale e, in sua vece, al Vice Direttore Generale, ciascuno con facoltà di firmare da solo, di eseguire l'operazione di cui si tratta e, ove occorra, di nominare